N. 43/4606/15 R.G.N.R. Mod. 21 – 6890/19 R.G. Trib.

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto

PERVENUTO
RUOLO GENERALE PENALE
09 DIC. 2019
Dott.ssa Stefania MARINARO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Al Tribunale di Taranto
Sez. II Penale
Dott. Maccagnano

Parere istanza proroga termine adempimento prescrizioni sull'Afo 2 dell'ex stabilimento Ilva spa in a.s., oggi Arcerolmittal sede Taranto.

Il PM d.ssa Antonella De Luca, visti gli atti del procedimento n. 4606/15 mod. 21

letta l'istanza avanzata dai difensori di Ilva Spa in a.s. in data 25.11.19, con cui si richiede "*di voler prorogare il termine di scadenza al 13 dicembre 2019, in riferimento all'adempimento, già in corso, della residua prescrizione di cui alla lett. c del Provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 7.9.15 e concedere, per l'effetto, la proroga della facoltà d'uso dell'impianto Altoforno 2 dello stabilimento Ilva di Taranto, condizionata all'adempimento della suddetta residua e ultima prescrizione secondo le tempistiche indicate*";

rilevato

che con provvedimento interlocutorio questo Ufficio chiedeva al Giudice procedente di verificare, avvalendosi del custode giudiziario, l'adempimento delle prescrizioni già scadute alla data del 13.11.19, riservando di esprimere il relativo parere sulla suddetta istanza avanzata da Ilva spa in a.s. all'esito di tale accertamento;
che il Giudice con provvedimento del 27.11.19 aderiva alla suindicata richiesta;
che il custode giudiziario in data 5.12.19 depositava relazione in ordine alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni scadute al 13.11.19.
In questa sede non possono che richiamarsi integralmente e condividersi le osservazioni di carattere tecnico rilevate dal suddetto custode giudiziario, che sostanzialmente dà atto di un parziale adempimento delle prescrizioni già scadute, pur evidenziando dei profili di inadempimento, in particolare per quanto attiene il mancato e conseguente adeguamento delle procedure operative alla luce della nuova analisi del rischio effettuata.
In particolare il custode evidenzia quanto segue:
"*Ilva in AS ha operato l'analisi di rischio richiesta dall'Autorità Giudiziaria e che ha individuato le sequenze incidentali su cui fondare la successiva l'ingegneria di dettaglio per esercire l'altoforno in sicurezza Tuttavia, sarebbe auspicabile una revisione di detta analisi alla luce dei rilievi formulati nella presente Relazione.*
A tal proposito, si evidenzia che una frequenza di accadimento residua di 10-3 occ/anno (e non 10-4 occ/anno) risulta classificabile come probabile e pertanto va

gestita con le cautele del caso, attraverso procedure operative specifiche che il Gestore, allo stato, non ha ancora adottato e che dovrà definire, approvare e attuare, anche attraverso controlli visivi e manuali, dettagliati e frequenti, e contestuali attività manutentive programmate, ordinarie e straordinarie, nel più breve tempo possibile.
Si evidenzia in ultimo che l'aggiornamento e l'adozione di nuove procedure operative è nella responsabilità del Gestore ai sensi e per gli effetti del DM 9 agosto 2000, così come il Piano delle manutenzione e l'individuazione dei componenti tecnici critici, così come l'aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza che allo stato risulta non aggiornato alla luce dell'analisi di rischio operata da Ilva in AS."

Si rende pertanto necessario da parte di Ilva spa in a.s. nonché dell'attuale Gestore dell'azienda procedere ad adeguarsi alle osservazioni evidenziate dal custode avendo ben chiaro che si tratta di uno stabilimento soggetto agli obblighi previsti dall'ex D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. (oggi D.Lgs, 105/2015), in particolare, l'adozione da parte del Gestore di un sistema di gestione della sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti secondo i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 09.08.2000.
Tale decreto prevede l'individuazione da parte del Gestore delle misure preventive necessarie al fine di evitare l'insorgenza di condizioni di pericolo che possano determinare incidenti con conseguenze gravi per i lavoratori, per la popolazione e per l'ambiente

In tale sede, tuttavia, deve prestarsi ossequo al principio espresso dal Tribunale con il provvedimento del 21.10.19 in cui si afferma che "*occorre adeguare la misura cautelare alle attuali esigenze residue, tenendo conto di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, precisandosi al riguardo che, nel caso di specie, interessi pubblici sono sottesi sia al sequestro preventivo sia alla continuità della produzione dell'impianto di interesse strategico nazionale*".

Pertanto, pur constatando il solo parziale adempimento rispetto alle prescrizioni scadute al 13.11.19, deve tuttavia darsi atto che sino ad oggi l'utilizzo di DPI, di barriere protettive quali misure di protezione collettive e l'adeguata verifica delle procedure di sicurezza adottate dal personale, hanno costituito il fondamento per l'esercizio dell'impianto in questione, secondo il dictum dell'ordinanza del 21.10.19.
Sulla scorta di quanto innanzi è necessario, nelle more della realizzazione degli interventi di maggior rilievo che richiedano tempi più lunghi (secondo le motivate argomentazioni di carattere tecnico-scientifico rappresentate dall'istante), adottare *medio tempore* misure precauzionali idonee a ridurre ulteriormente i rischi per i lavoratori.
In tal senso l'Ilva spa in a.s. individua, in luogo o meglio quale omologo funzionale rispetto alla progettazione di interventi per la segregazione visiva del campo di colata, l'utilizzo di DPI attivi indicando quali tempistiche per la relativa adozione n. 6 settimane.
Occorre evidenziare, per coerenza, come in relazione agli stessi DPI con istanza del 2.9.19 si richiedeva la proroga della facoltà d'uso, proponendo "l'adozione **immediata** dei DPI attivi"; questo veniva indicato quale elemento tecnico di novità, idoneo a garantire medio tempore modalità esecutive del sequestro preventivo in essere effettive, idonee a coniugare le esigenze cautelari con l'esercizio dell'impianto.

Con l'istanza attuale, a distanza di più di tre mesi, si richiedono, per l'adozione degli stessi DPI attivi ulteriori 6 settimane; tanto va necessariamente evidenziato ed è rilevante in ordine alla proroga richiesta e ai tempi ivi indicati.
Non può, tuttavia, non darsi ugualmente atto degli interventi posti in essere nelle more da parte dell'Ilva spa in a.s. e dei relativi impegni di spesa, come da documentazione allegata. D'altra parte anche la nota integrativa depositata in data 6.12.19 sembrerebbe dare riscontro circa l'effettività degli interventi posti in essere dall'istante, che sarebbero vanificati in caso di rigetto della relativa istanza.
Pertanto, a fronte di un sia pur parziale adempimento delle prescrizioni, avendo riguardo ai rilievi sollevati dal custode giudiziario, di cui l'Ilva spa in a.s., nonché il gestore non potranno che doverne predere atto e conseguentemente adeguarsi;

rilevato che, nei limiti dei rilievi innanzi mossi ed aderendo alle osservazioni del custode giudiziario, a fronte della necessità ulteriore di garantire comunque continuità all'attività industriale, si ritiene opportuno condizionare la prosecuzione dell'attività e la conseguente proroga della facoltà d'uso all'adeguamento da parte dell'istante e del gestore ai suddetti rilievi del custode giudiziario di cui alla relazione depositata il 5.12.19, nonché all'adozione, *medio tempore,* delle indicate misure precauzionali individuate nei DPI attivi nell'arco di tempi assai più ristretti rispetto a quelli necessari per l'adempimento delle ulteriori prescrizioni in scadenza, per i quali sono evidentemente indispensabili tempi più lunghi avendo riguardo a quanto argomentato nella copiosa documentazione allegata all'istanza.
D'altra parte la stessa Ilva spa in A.S., con nota del 9.12.19, pur contestando talune delle osservazioni fatte dal custode giudiziario, si rende sostanzialmente disponibile ad adeguarsi alle stesse testualmente: "*nell'ottica di un costante ed ulteriore miglioramento delle condizioni di sicurezza sul campo di colata dell'Altoforno 2, alla luce delle osservazioni del Custode Giudiziario, potranno essere individuate ipotesi di ulteriori aggiornamenti delle Procedure Operatice e delle Pratiche Operative*".

Sarebbe, pertanto, congruo, concedere un termine intermedio affinchè l'azienda (Ilva spa in a.s. e il gestore) si adegui, altresì, ai rilievi del custode giudiziario ed adotti quelle ulteriori misure precauzionali intermedie idonee ad implementare la sicurezza sull'altoforno riducendo i rischi per i lavoratori, nelle more dell'adozione degli ulteriori interventi in scadenza al 13.12.19 per i quali sono necessari tempi più lunghi

Pqm

Esprime parere favorevole alla proroga, previa implementazione in tempi più ristretti delle misure di sicurezza, dell'aggiornamento e dell'adeguamento delle procedure operative, del sistema di gestione e sicurezza, alla nuova analisi di rischio operata da Ilva spa in a.s..
Taranto 9.12.19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr.ssa Antonella DE LUCA- Sost.)

Visto del Procuratore della Repubblica
Dott. Carlo Maria CAPRISTO